

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 122 del 2011, proposto da: Sic - Consorzio di Iniziative Sociali, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Iacuzzo, Giuseppe Scozzari, Riccardo Rotigliano, con domicilio eletto presso Marina Zanotti in Bologna, via Borgonuovo N.16;

contro

Comune di Bologna, rappresentato e difeso dagli avv. Monica Cattoli, Giulia Carestia, con domicilio eletto presso Comune Di Bologna Ufficio Legale in Bologna, via Oberdan 24;

nei confronti di

Mediacenter Societa' Coop.Va Consortile A R.L., rappresentato e difeso dagli avv. Paolo Coli, Alfredo Medina, Stefano Baccolini, con domicilio eletto presso Stefano Baccolini in Bologna, via San

per l'annullamento

di tutti gli atti e provvedimenti coi quali il seggio della gara di appalto per l'affidamento del servizio di gestione dei servizi pubblici per il triennio 2011- 2013 ha prima ammesso e poi aggiudicato la gara alla costituenda a.t.i. tra la Mediacenter S.c.r.l. e la Ecologia Soluzione e Ambiente S.p.A., ed in articolare di tutti i verbali del seggio relativi, alle sedute di gara del 23.9.10 (P.G. n. 231189/2010), 1.10.10 (P.G. n. 239952/2010), 21.10.2010 (P.G. n. 256180/2010); nonché, di ogni altro presupposto, conseguente e comunque connesso, e quindi anche:

- della determinazione PG n. 235681/2010 del 28.9.2010, con la quale l'Amministrazione ha dato atto della verifica positiva della documentazione complessivamente presentata dall'a.t.i. controinteressata, in precedenza sorteggiata ai sensi dell'art. 48, co. 1, d. lgs.vo n.163/06, dell'aggiudicazione definitiva della gara disposta in favore dell'a.t.i. controinteressata con atto P.G. n. 299834/2010 del 15.12.2010, comunicata al Consorzio ricorrente con nota del 16.12.2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bologna e di Mediacenter Societa' Coop.Va Consortile A R.L.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale Mediacenter Società Cooperativa Consortile, rappresentato e difeso dagli avv. Stefano Baccolini, Paolo Coli, Alfredo Medina, con domicilio eletto presso Stefano Baccolini in Bologna, via San Gervasio 10;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 gennaio 2012 il dott. Bruno Lelli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il bando di gara al punto F.1.1.f richiedeva ai concorrenti di indicare a pena di esclusione l'esatta ragione sociale delle imprese nelle quali i legali rappresentanti delle partecipanti rivestissero cariche con poteri di rappresentanza.

La dichiarazione in questione è stata resa dalla ditta aggiudicataria che ha contestualmente dichiarato che non sussiste nessuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m quater del decreto legislativo n. 163/06.

Col primo motivo di ricorso si afferma che la società Ecologia Soluzione Ambiente S.p.A., mandante dell'ATI aggiudicataria, ha presentato una dichiarazione incompleta in quanto il suo Presidente è anche legale rappresentante in altre società e si deduce che tale incompletezza avrebbe dovuto comportare l'esclusione dell'ATI dalla gara.

L'incompletezza della dichiarazione non è contestata dalla società

aggiudicataria, controinteressata nel presente ricorso, che ammette l'errore ritenendolo peraltro sanabile e, comunque, irrilevante in quanto la società aveva dichiarato che non esistevano situazioni di controllo con altre imprese partecipanti alla gara con ciò realizzando comunque la finalità della clausola del bando di gara.

Ritiene il collegio che nel caso di specie scopo della dichiarazione richiesta dal bando di cui si tratta era quello di agevolare il compito dell'amministrazione nella verifica dell'esistenza della causa di esclusione prevista dall'articolo 38 comma 1 lettera m quater del codice dei contratti.

Come risulta dalla costituzione in giudizio del comune, tale verifica è stata comunque espletata dalla stazione appaltante che ha verificato l'insussistenza di relazioni, anche di fatto, tra le imprese partecipanti escludendo, quindi, che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

D'altra parte, come già detto, in sede di offerta l'aggiudicataria aveva dichiarato che non sussistevano cause di esclusione di cui all'articolo 38, comma 1, dalla lett. a) alla lett. m quater.

Ciò posto, da un lato l'incompletezza della dichiarazione, nel caso di specie, non poteva portare all'esclusione dell'impresa, in quanto, se fosse stata rilevata a gara aperta, avrebbe comportato una richiesta di integrazione documentale, tenuto conto del fatto che dalla domanda di partecipazione, complessivamente considerata, risultava dichiarata l'insussistenza di situazioni riconducibili alla lettera m quater

dell'articolo 38, comma 1, del codice dei contratti (nel corso della gara, come risulta dal verbale del 23/9/2010, l'amministrazione ha chiesto l'integrazione della documentazione incompleta presentata da altra impresa - Consorzio Iniziative Sociali -).

In ogni caso nell'interpretazione delle cause di esclusione la stazione appaltante deve tenere conto della sussistenza, in concreto, dell'effettiva rilevanza dell' incompletezza dell'offerta, in quanto, nell'ipotesi in cui risulti comunque accertata la regolarità della posizione dell'impresa partecipante, l'esclusione disposta per soli motivi di forma sarebbe contraria alla ratio delle gare pubbliche che consiste nel favorire la concorrenza fra il maggior numero di soggetti imprenditoriali (criterio interpretativo del favor partecipationis).

Per quanto sopra esistono due ragioni entrambe, da sole, ostative ad all'accoglimento del primo motivo di ricorso.

2. Col secondo motivo di ricorso si deduce che l'aggiudicataria ha omesso di indicare fra i legali rappresentanti ed i direttori tecnici cessati dalla carica negli ultimi tre anni quelli relativi alla società TTW s.r.l incorporata nel novembre 2008.

La censura è infondata in quanto nell'ipotesi in cui l' incorporazione sia precedente alla presentazione dell'offerta l'obbligo di indicare i legali rappresentanti ed i direttori tecnici cessati dalla carica negli ultimi tre anni deve necessariamente riferirsi alla società incorporante.

In ogni caso appare dirimente il fatto che il bando di gara nulla

prevedeva in proposito mentre le cause di esclusione devono essere previste in modo chiaro dalla legge di gara (si veda Consiglio di Stato V n. 80404/2010 e n. 3213/2010).

Infine è infondato il terzo motivo di ricorso con cui si evidenzia il fatto che l'amministrazione non ha messo a disposizione della controinteressata l'offerta presentata dall'aggiudicataria, in quanto l'amministrazione in data 29 dicembre 2010 aveva comunicato il diniego alla richiesta di accesso e tale provvedimento non risulta espressamente impugnato secondo il procedimento previsto dalle specifiche norme in materia di accesso.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato siccome infondato.

Tenuto conto delle peculiarità della vicenda contenziosa sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna -Bologna, Sezione II, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 19 gennaio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Mozzarelli, Presidente

Bruno Lelli, Consigliere, Estensore

Alberto Pasi, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA II 07/02/2012 IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)